

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06995/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2021, proposto da

Giovanni Parisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Verdi n. 9;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Interno – Dip. Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Dir. Centrale Amm. Generale, Min. Interno - Dip. Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico Difesa Civile-Corpo Naz.Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Gianluigi Rigacci, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione***

- del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari Concorsuali e Contenzioso – Ufficio per la Gestione dei Concorsi di Accesso, n. 78 del 21.5.2021 con cui il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale indetta con decreto dipartimentale n. 142 del 20.04.2020 con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a n. 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in quanto giudicato “NON IDONEO” per “Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”,

nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa:

- degli “atti” e “documenti”, ivi richiamati, ancorché non conosciuti;

- del verbale n. 4 del 13.05.2021 di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, nella parte in cui ritiene il ricorrente Giovanni PARISI “NON IDONEO” per “Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;

- della scheda medica del 13.05.2021, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente Giovanni PARISI “NON IDONEO” per “Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;

NONCHÉ, OVE NECESSARIO E PER QUANTO DI RAGIONE,

- del decreto dipartimentale 12 aprile 2021 n. 55 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti vincitori del concorso, pubblicata sul Bollettino Speciale del Personale del Ministero dell'Interno in data 13.4.2021, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;

- di tutti gli atti connessi, preordinati, successivi e/o comunque collegati e lesivi, ivi compreso il Bando di concorso;

NONCHÉ, IN VIA SUBORDINATA E PER QUANTO DI RAGIONE,

- del bando di concorso di cui al DM 142 del 20.04.2020 con cui il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, ha indetto un “concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco” nella parte in cui impone, quale requisito di ammissione la “idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della Direttiva Tecnica emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare, adottata in attuazione dell'art. 5 del d.p.r. 207/2015, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, risultato vincitore del “concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”, con il ricorso in epigrafe impugna l'esclusione dalla graduatoria finale, approvata con decreto dipartimentale n. 55 del 12 aprile 2021, disposta a seguito del giudizio di non idoneità pronunciato per riscontrata “Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166,

Art. 1, comma 1, lettera b)”, nonché tutti gli atti connessi;

Considerato che il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe avverso i suddetti atti a un soggetto controinteressato, ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a.

Ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con decreto dipartimentale n. 55 del 12 aprile 2021, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG del ricorso in epigrafe, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della discussione, la pubblica udienza dell’11 maggio 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone a carico della parte ricorrente gli incombenti di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del giorno dell’11 maggio 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuooco, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.